

COMUNE DI GINOSA

Provincia di Taranto

CONTRATTO DISCIPLINANTE IL SERVIZIO LEGALE DI RAPPRESENTANZA, ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI GINOSA, PER TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA CIVILE E AMMINISTRATIVA.

L'anno ____, il giorno _____ del mese di _____, in Ginosa e nella residenza comunale,

TRA

Il _____, nato a _____ il _____, nella qualità di Responsabile Area Affari Generali del Comune di Ginosa (P.IVA _____), in nome e per conto e nell'interesse del quale interviene in questo atto, d'ora innanzi denominato "Ente"

E

L'Avv. _____, nato/a a _____, con studio legale in _____ via _____ - CF.: _____ - P. IVA: _____, iscritto/a all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di _____, d'ora innanzi denominato "legale"

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Oggetto

L'Ente affida al legale – che accetta – il servizio legale di rappresentanza, assistenza e difesa del Comune di Ginosa, per tutti i gradi di giudizio, innanzi all'autorità giudiziaria civile e amministrativa.

Il legale fornirà inoltre supporto giuridico, anche mediante il rilascio di pareri in forma verbale o scritta, nella fase stragiudiziale delle vertenze a tutela delle ragioni dell'Ente ed ai fini della prevenzione del contenzioso e/o della chiusura delle liti nonché nella fase giudiziale.

Rientrano nel suddetto supporto giuridico, oltre ai pareri sopra citati, l'assistenza legale in tutte le attività propedeutiche e/o direttamente correlate ai giudizi da affidare quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni documentali, incontri con i Responsabili degli uffici comunali per la valutazione giuridica delle fattispecie e supporto nelle relative decisioni, l'assistenza nelle procedure di negoziazione assistita e mediazione (se direttamente connesse o necessarie in relazione ai servizi di difesa oggetto del presente contratto), assistenza nelle eventuali transazioni per la definizione dei giudizi affidati e relative trattative e stesura di atti transattivi.

ART. 2

Obblighi a carico del legale

Il legale si obbliga ad assumere la difesa dell'Ente in tutte le liti attive e passive dinanzi all'autorità giudiziaria civile e amministrativa, sia quelle allo stato pendenti in cui l'Ente non sia ancora costituito o risulti contumace, sia quelle future sino al termine di durata del presente contratto.

Le controversie pendenti alla data di scadenza del presente contratto saranno portate a termine dal legale fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il grado di giudizio in corso al momento della conclusione del contratto; per tali cause, ad incarico concluso, il legale riceverà il compenso minimo previsto dal DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 per le fasi di ogni giudizio ancora in corso secondo le previsioni dell'art. 6 del presente contratto.

ART. 3

Natura giuridica

L'incarico dà luogo ad una prestazione di servizi e non dà assolutamente luogo ad alcun rapporto d'impiego, né pubblico né privato.

Art. 4

Rinuncia ad altri incarichi professionali contro il Comune di Ginosa

Quale condizione essenziale ed inderogabile del presente contratto, a far data dalla sottoscrizione dello stesso, il legale si impegna a non assumere la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro l'Ente né personalmente né tramite i propri procuratori e collaboratori di studio.

Per le controversie per le quali il legale dovesse risultare incompatibile, l'Ente affiderà l'incarico ad un altro legale del libero foro attingendo dalla short list dell'Ente.

In presenza di particolari ragioni di opportunità e per specifiche controversie, l'Ente si riserva la facoltà di affidare la difesa in giudizio dell'Ente ad altri legali.

ART. 5

Modalità di svolgimento del servizio

Il legale deve svolgere la propria attività secondo modalità che assicurino l'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, con diligenza e nel pieno interesse dell'Ente.

Il legale esprimerà un motivato parere nella fase stragiudiziale o nella fase di avvio del giudizio in merito alla soluzione migliore per l'Ente.

Dovrà aggiornare costantemente l'Ente sullo stato di ogni giudizio.

All'esito di ogni giudizio il legale dovrà fornire all'Ente una tempestiva comunicazione circa il suo esito trasmettendo copia della sentenza unitamente ad apposita relazione contenente, in caso di soccombenza, il suo motivato parere in ordine all'opportunità dell'eventuale opposizione, ricorso e/o appello nonché le indicazioni per dare una corretta esecuzione alla decisione del Giudice.

Il legale si impegna ad osservare il segreto professionale e a mantenere la massima riservatezza su ogni documento ed informazione di cui avrà modo di prendere conoscenza in occasione dello svolgimento del servizio; tale vincolo di riservatezza si intende operante non solo durante ma anche dopo la scadenza del rapporto contrattuale con l'Ente.

L'Ente si impegna a fornire tempestivamente e su richiesta scritta del legale, per il tramite dei propri uffici, tutte le informazioni, atti e documenti disponibili utili al miglior espletamento del servizio.

Il legale si impegna a comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare per tutte le comunicazioni inerenti al presente contratto.

Si dà atto che il legale ha depositato agli atti, prima della stipula del presente contratto, copia della polizza assicurativa professionale con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00.

Il legale dovrà inoltre inviare annualmente, su richiesta dell'Ente, una relazione sullo stato dei contenziosi in corso nella quale descriva le possibilità di soccombenza dell'Ente, al fine di consentire all'Ente di valutare la consistenza del fondo rischi contenzioso.

Per le controversie per le quali l'Ente fruisca o dovesse fruire in futuro di copertura assicurativa, l'Ente si riserva di richiedere al legale di affiancare il legale nominato dall'agenzia assicurativa.

ART. 6.

Compenso e durata

La durata dell'affidamento decorre dalla sottoscrizione del contratto per la durata di tre anni fatta salva la proroga per un periodo massimo di sei mesi alle condizioni previste dall'art. 120 comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023.

E' facoltà dell'Ente rinnovare l'affidamento per la durata massima di tre anni previa Deliberazione della Giunta Comunale.

Al legale, per ogni incarico giudiziale affidato dall'Ente, verrà corrisposto il compenso minimo previsto dal DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 e quindi con la riduzione del 50% rispetto ai valori medi indicati nelle tabelle ad essi allegate.

Gli incarichi giudiziali verranno affidati con Deliberazione della Giunta Comunale.

Al legale spetteranno inoltre le somme previste dal successivo art. 7.

Verranno rimborsate a parte le eventuali spese vive documentate (ad esempio di bolli e notifica) ed il contributo unificato eventualmente versato, che su richiesta scritta del legale gli potrà essere liquidato in anticipo dall'Ente in modo tale che il legale provveda al suo versamento. Le spese di domiciliazione, adeguatamente documentate, verranno rimborsate per i contenziosi dinanzi al Consiglio di Stato ed alla Corte

di Cassazione nell'importo massimo di € 500,00 e per i giudizi dinanzi al Tar nell'importo massimo di € 200,00.

Le spese di trasferta, viaggio e di vitto verranno rimborsate per i contenziosi dinanzi al Consiglio di Stato ed alla Corte di Cassazione nel limite massimo di € 500,00 per ogni trasferta purchè adeguatamente documentate.

Il compenso spettante, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7, verrà liquidato al termine di ogni incarico affidato al legale (quindi di norma al termine del giudizio).

Le spese vive (bolli, notifica, trasferta, viaggio, vitto e domiciliazione), su richiesta scritta e documentata del legale e presentazione della fattura elettronica, potranno essere liquidate entro sessanta giorni dalla richiesta, anche prima del termine del giudizio.

La liquidazione del compenso sarà disposta entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura elettronica dopo aver acquisito il DURC e/o il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e previa verifica della regolare esecuzione del servizio.

Nella fattura elettronica, oltre al CIG, andranno indicati gli estremi della Deliberazione di Giunta Comunale di conferimento dell'incarico al quale si riferisce e, nel caso di attività giudiziali che prevedono varie fasi del giudizio (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) il dettaglio del compenso per ogni fase del giudizio, calcolato al minimo come sopra riportato.

Il supporto giuridico di cui al secondo capoverso dell'articolo 1 viene considerato come attività stragiudiziale che non riveste una autonoma rilevanza rispetto a quella giudiziale per cui di norma non dà diritto a compensi aggiuntivi; tuttavia nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita (che rientra tra le attività ricomprese nel suddetto supporto giuridico) si concludano con un accordo tra le parti, verrà erogato il compenso minimo per le prestazioni stragiudiziali previsto dal DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022.

Non è prevista l'anticipazione del prezzo contrattuale trattandosi di prestazioni di natura intellettuale a norma dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023.

Le cause di valore indeterminabile, ai fini della corresponsione del compenso previsto dal presente contratto, si considerano ricomprese nello scaglione di valore più basso tra quelli astrattamente applicabili sulla base del DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 e quindi nello scaglione fino a 26.000,00 euro.

Applicandosi il compenso minimo, in nessun caso il legale potrà pretendere gli aumenti o incrementi percentuale previsti dal DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022.

ART. 7 **Giudizi vittoriosi**

In caso di liquidazione giudiziale delle spese legali in favore dell'Ente ed a carico della controparte in misura superiore al compenso sopra pattuito, si conviene che il maggior importo liquidato dal Giudice rimane di esclusiva competenza del legale che provvederà all'incasso e, se necessario, al recupero a proprie cure e spese e senza oneri per l'Ente, avendo il presente contratto valore di autorizzazione da parte dell'Ente a riscuotere le spese di giudizio poste dall'atto giudiziale a carico della controparte; in caso di mancato recupero di tali somme dalla controparte, il legale nulla potrà pretendere dall'Ente al di là del compenso pattuito con il presente contratto. A tal fine, al termine delle attività poste in essere per il recupero di tali spese, invierà all'Ente una relazione sull'esito delle attività svolte.

Il legale si impegna a non richiedere la distrazione delle spese.

ART. 8 **Soccombenza in giudizio**

In caso di esito di soccombenza di qualsiasi lite attiva e passiva nelle quali risulta costituito l'Ente tramite il legale, le spese di giudizio liquidate a carico dell'Ente saranno tutte a carico dell'Ente stesso.

Art. 9 **Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Il legale assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2000. Al riguardo il legale comunica all'Ente gli estremi del conto corrente dedicato nonché gli altri dati previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 secondo le modalità dalla stessa stabilite.

ART. 10

Recesso e risoluzione

Il legale ha facoltà di recedere dal presente contratto dandone preavviso, da comunicarsi entro tre mesi prima. In tal caso il legale avrà diritto al compenso spettante fino alla data di operatività del recesso e fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute e documentate sino a quella data.

Anche all'Ente è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto. In tal caso al legale spetta il compenso spettante fino alla data di operatività del recesso nonché il rimborso delle spese vive sostenute e documentate sino a quella data. L'Ente comunicherà al legale la volontà di recedere dal contratto con comunicazione scritta inviata a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a venti giorni.

L'Ente potrà risolvere il contratto in caso di perdita del possesso dei requisiti che erano richiesti per la partecipazione alla gara nonché in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni previste nonché al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

In entrambi i casi il R.U.P. e/o il Direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, formula la contestazione degli addebiti al legale a mezzo PEC, assegnando un termine che, salvo i casi d'urgenza, non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato senza che il legale abbia risposto, l'Ente dichiara risolto il contratto con determinazione del Responsabile di Area al quale è assegnato l'Ufficio Contenzioso.

In caso di risoluzione del contratto il legale ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite decurtato da eventuali oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 11

Trattamento dati personali

Il legale autorizza l'Ente al trattamento dei propri dati personali per le finalità di legge e del presente atto a norma del d. lgs n. 196/03 e ss.mm.ii.

Il legale verrà incaricato quale responsabile esterno del trattamento dei dati con atto adottato dal Sindaco, in qualità di legale rappresentante pro-tempore dell'Ente, ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

ART. 12

Disposizioni finali

Tutte le spese del presente contratto, comprese quelle accessorie, sono a carico del legale. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle dell'ordinamento professionale degli avvocati ed a quelle del D. Lgs. n. 36/2023 ove applicabili. In caso di controversie derivanti dal presente contratto è competente il Foro di Taranto con esclusione del ricorso all'arbitrato.